

- 3) se, tenuto conto dell'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e degli obiettivi della direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, l'articolo 2 di detta direttiva, in quanto definisce le principali nozioni utilizzate dalla stessa e, in particolare, quelle di orario di lavoro e di periodi di riposo, debba essere ritenuto non applicabile alla nozione di orario di lavoro che deve consentire di determinare le retribuzioni dovute in caso di servizi di guardia a domicilio;
- 4) se la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, osti alla possibilità di considerare le ore di guardia a domicilio come orario di lavoro qualora, anche se il servizio di guardia è svolto presso il domicilio del lavoratore, i vincoli gravanti su quest'ultimo durante la guardia (come l'obbligo di rispondere alle chiamate dei datori di lavoro entro 8 minuti), limitino in modo significativo le possibilità di svolgere altre attività.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 1° ottobre 2015 —
procedimento penale a carico di Menci Luca**

(Causa C-524/15)

(2015/C 414/27)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Bergamo

Parte nella causa principale

Menci Luca

Questione pregiudiziale

Se la previsione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, interpretato alla luce dell'art. 4 protocollo n. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA) per cui il soggetto imputato abbia riportato sanzione amministrativa irrevocabile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Audiencia Provincial de Álava (Spagna) il
5 ottobre 2015– Laboral Kutxa/Esmeralda Martínez Quesada**

(Causa C-525/15)

(2015/C 414/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Álava

Parti

Ricorrente: Laboral Kutxa